

N. R.G. 2048/2011



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2048 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011,

PROMOSSA DA

A. S. nata a Reggio Emilia, il e residente in  
alla via (c.f.), rappresentata e difesa dall'Avv.  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia,  
per procura in calce all'atto di citazione

- parte attrice -

CONTRO

B. M. SPA, con sede in I  
(p.iva), rappresentata e difesa dagli avv. ti  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. in  
Reggio Emilia, per procura in calce alla comparsa di costituzione;

- parte convenuta -

OGGETTO: intermediazione bancaria.

**Conclusioni attrice:** "accertare la responsabilità della B. M. filiale di in relazione alla stipulazione della polizza vita index linked e per l'effetto condannare la B. M. a restituire il capitale investito pari a € 20.000,0 con la rivalutazione monetaria che agli interessi legali fino al saldo effettivo; condannare la B. M. a risarcire la somma di € 5000,00 quale danno ingiustamente patito dai sottoscrittori per la stipulazione dell'esecuzione del contratto in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede in materia di trasparenza bancaria, con vittoria di spese competenze ed



onorari di giudizio”.

**Conclusioni convenute:** *“In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità della domanda dell'attrice ai sensi dell'articolo cinque del decreto legislativo 4 marzo 2000 riesce numero 28; nel merito, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'attrice; nel merito, in via principale, dichiararsi prescritta l'azione di responsabilità precontrattuale; nel merito, in via subordinata, respingere poiché inammissibili improponibili e ho infondate tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della B. M. S.p.A. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso generali Iva e cpa come per legge”.*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La signora A. S. ha convenuto in giudizio la B. M. S.p.A., filiale di deducendo che il signor G. A. si sarebbe recato presso la filiale della banca convenuta e ivi avrebbe sottoscritto una polizza vita index quadrifoglio vita basket della durata di sei anni con la corrispondenza di un premio unico interamente versato di € 20.000,00; a seguito del decesso dell'assicurato A. avvenuto in data 22 luglio 2009 parte attrice, quale moglie del de cuius, avrebbe provveduto a richiedere il pagamento del sinistro ricevendo, tuttavia, il diniego da parte della Q. V. Ha evidenziato parte attrice che detto prodotto assicurativo sarebbe collegato direttamente al valore del titolo obbligazionario Lehman emesso da Lehman Brothers Holding, successivamente sottoposta ad amministrazione controllata con la conseguente impossibilità per la compagnia assicurativa di liquidazione del danno. Lamenta parte attrice che detta polizza *“nonostante l'aggettivo 'assicurativa' non aveva affatto natura di un piano d'accumulo di natura previdenziale bensì di un prodotto finanziario il cui valore era strettamente legato a quello di titoli emessi da una società corporate che opera nel libero mercato”*, lamentando che i funzionari di banca avrebbero invece assicurato che si sarebbe trattato di un investimento *“che poteva fornire nel lungo periodo ottimi guadagni”*. Nel caso in esame, *“la prestazione dell'assicuratore non è affatto legata ad un evento attinente alla vita umana ma è legata al valore dei titoli che si acquistano nel mercato borsistico”*, con l'ulteriore conseguenza che *“il prodotto offerto e sottoscritto dal signor Artioli abbia natura quasi esclusivamente finanziaria e come tale rientra nella lettera u) dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 58 del 1998”*. Alla luce di queste argomentazioni parte attrice imputa alla banca di aver consentito, ed, anzi, incentivato una operazione inadeguata sotto il profilo dimensionale *“avendo la banca consentito, in violazione del principio di diversificazione del rischio, che il signor A. investisse il suo patrimonio*



*di una polizza vita non di natura previdenziale, bensì di un prodotto finanziario*". Né sarebbe sufficiente per il rispetto del canone della buona fede contrattuale che la banca abbia fatto sottoscrivere all'investitore la dichiarazione relativa alla avvenuta ricezione delle condizioni contrattuali, dal momento che, in realtà, una siffatta clausola non potrebbe mai sostituire gli obblighi informativi previsti in capo alla Banca.

La banca convenuta si è costituita in giudizio confermando l'acquisto da parte del signor A. del prodotto assicurativo denominato vita index quadrifoglio vita basket precisando tuttavia che, al momento dell'acquisto del prodotto, il medesimo A. sarebbe risultato titolare di un patrimonio mobiliare in titoli pari a € 146.463,00 composto da titoli obbligazionari e fondi di investimento; al momento della sottoscrizione del contratto, il signor A. avrebbe, come emerge nel contratto sottoscritto, ricevuto le indicazioni con riferimento sia alla compagnia assicuratrice sia, in modo particolare, alla composizione del prodotto assicurativo costituito per l'83,55% proprio dal titolo Lehman Zero Coupon Note emesso dalla Lehman Brothers Treasury Co. BV. Inoltre, come risulterebbe dall'articolo 12 (pagina otto della polizza), *"l'ammontare pagabile ... non è garantito dalla compagnia assicuratrice ma è legato alla solvibilità dei soggetti emittenti le due componenti della struttura finanziaria"*. Ciò precisato in via di fatto, rilevato che il presente giudizio dovrebbe necessariamente passare attraverso il meccanismo della media conciliazione, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la quale si sarebbe unicamente qualificata come moglie senza specificare se fosse coniugata con il signor A. né se ne fosse l'erede; inoltre vi sarebbe altra beneficiaria della polizza, non parte del presente giudizio. Nel merito la banca ha eccepito la prescrizione dell'azione derivante dalla responsabilità precontrattuale: infatti, il signor A. avrebbe sottoscritto il prodotto assicurativo il 19 ottobre del 2006, mentre l'attrice avrebbe iniziato il presente giudizio a distanza di sei anni, oltre cioè il termine prescrizione per la responsabilità extracontrattuale. Con riferimento poi alle censure in ordine all'operato della banca, essa ha contestato le affermazioni di controparte dal momento che avrebbe pienamente adempiuto agli obblighi informativi che le avrebbero fatto carico, anche alla luce dell'esperienza accumulata dal A. in tema di investimenti finanziari. Inoltre la banca non avrebbe alcuna responsabilità in ordine all'esito delle obbligazioni della società statunitense la quale poteva beneficiare di un rating molto alto.



2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla valutazione in ordine alla adeguatezza dell'operazione effettuata dal sig. A[redacted], marito della odierna attrice (estratto atto di matrimonio doc. 5 parte attrice), in relazione all'acquisto del prodotto Quadrifoglio vita, ritenuto da parte attrice non "adeguato" rispetto alla propensione al rischio evidenziata dal sottoscrittore.

Il profilo presentato dal sig. A[redacted] è stato definito dal teste A[redacted] C[redacted] direttore della Filiale di [redacted] della convenuta (udienza del 27 marzo 2013) come "aggressivo" specificando che "quando si accorgeva che vi erano state operazioni buone (sotto il profilo azionario), si lamentava del fatto che la Banca non gliela avesse proposta"; il teste ha anche dichiarato che, a fronte della richiesta del cliente di sottoscrizione dei bond argentini, fu lo stesso a sconsigliare detto investimento, mentre, con riferimento al rischio presentato dalle azioni Lehman, ha riferito che esse, al momento, presentavano un rating "sicuro".

Le dichiarazioni del teste sono conformi al profilo di rischio evidenziato dall'investitore nel "questionario mifid per le persone fisiche" (doc. 4 parte convenuta) nel quale emerge che il sig. A[redacted] era a "conoscenza del fatto che come conseguenza dell'investimento in titoli azionari è possibile incorrere in una perdita potenziale anche pari all'intero capitale investito" (punto 4a); lo stesso investitore ha qualificato la sua esperienza in materia di investimenti come "media: ho una discreta esperienza dei principali strumenti finanziari/assicurativi", specificando, ad esempio, che "il capitale investito in titoli azionari subisce generalmente maggiori variazioni fino alla possibile perdita dell'intero capitale, rispetto all'investimento in titolo obbligazionari e che l'investimento differenziato consente di attenuare i potenziali rischi connessi" (punto 5); lo stesso ha anche precisato di avere effettuato nei tre anni precedenti almeno tre operazioni in azioni (punto 6a1) e di avere qualificato la sua propensione al rischio in media (punto 4c) essendo "disposto a rischiare contenute perdite potenziali in conto capitale a fronte di una ragionevole crescita del capitale".

In questo contesto, come risulta dalla comunicazione del 16 settembre 2009 (doc. 3 parte convenuta), Q[redacted] vita ha precisato che la società Lehman Brothers Holding "ha richiesto di essere sottoposta ad amministrazione controllata ed ha avviato le procedure fallimentari", con la conseguenza che le relative obbligazioni sono state sospese dalle contrattazioni, manifestando comunque la disponibilità alla restituzione del residuo del capitale in occasione della "prima quotazione di mercato utile



*alla quantificazione della somme spettanti*"; sul punto, parte attrice non ha dedotto alcuna circostanza che avesse dovuto indurre la Banca o l'intermediario a ritenere che le obbligazioni o azioni Lehman Brothers presentassero rischi per l'investitore non conformi alla sua propensione all'investimento.

Da ciò non può che conseguire il rigetto della domanda attorea dal momento che dalla istruttoria espletata è emerso che il profilo di rischio evidenziato dal sig. A. era coerente con la tipologia di investimento prescelta, ovviamente sulla base delle conoscenze disponibili in quel momento.

3.- Con riferimento alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che, al momento della sottoscrizione del prodotto finanziario, le conoscenze diffuse sul mercato sui titoli Lehman Brothers conducevano ad un giudizio positivo in ordine alla solidità della società, successivamente risultato infondato, con la conseguenza che la perdita subita non può dirsi imputabile alla banca né al sottoscrittore; da tali considerazioni emerge che esistono sufficienti elementi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, nonostante il rigetto della domanda di parte attrice

**P. Q. M.**

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

- 1) rigetta la domanda svolta da parte attrice;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Reggio Emilia, il 27 febbraio 2014.

Il Giudice  
dott. Matteo Marini

